

**OGGETTO:** Adesione al progetto "Donare gli organi: una scelta in Comune" per l'attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio/rinnovo della carta di identità.

**PREMESSO E RILEVATO CHE:**

la donazione di organi e di tessuti rappresenta un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita.

Il trapianto di organi rappresenta un'efficace terapia per alcune gravi malattie e l'unica soluzione terapeutica per alcune patologie non altrimenti curabili.

Grazie al progresso della medicina e all'esperienza acquisita negli ultimi decenni nel settore, il trapianto rappresenta la soluzione terapeutica in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno ad una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita.

In Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell'ambito dei trapianti di organi in termini di interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure. Ciononostante, la criticità principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto.

L'impianto organizzativo della rete trapiantologica disegnato dalla L. 1 aprile 1999, n. 91 affida al Sistema Informativo Trapianti (SIT) il compito di raccogliere le dichiarazioni di volontà dei cittadini in quanto strumento accessibile ai coordinamenti locali per la verifica in modalità sicura e in regime di H24 della dichiarazione di volontà di ogni potenziale donatore.

Le procedure predisposte per l'inserimento delle dichiarazioni di volontà nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) dal DM 8 aprile 2000 hanno consentito la registrazione di solo un milione e trecentotrentamila circa di espressioni di volontà.

La registrazione della volontà alla donazione di organi e tessuti nel Sistema Informativo Trapianti rappresenta uno strumento di garanzia e tutela della libera scelta di ogni cittadino maggiorenne; la registrazione della dichiarazione di volontà nel SIT rappresenta una delle modalità previste dalla L. 1 aprile 1999, n. 91 a cui si aggiungono quelle predisposte dal DM 8 aprile 2000 e DM 11 marzo 2008.

L'art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come modificato dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che "la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91".

La raccolta e l'inserimento delle dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo del documento di identità rappresenta un'opportunità per aumentare il numero delle dichiarazioni e, pertanto, incrementare in modo graduale il bacino dei soggetti potenzialmente donatori.

Con circolare congiunta dei Ministeri della Salute e dell'Interno di data 29.07.2015 sono state individuate le "modalità operative per la manifestazione di volontà a donare organi e/o tessuti in sede di rilascio o rinnovo della carta di identità" messe a punto sulla base del Progetto pilota CCM "La donazione organi come tratto identitario", promosso dalla Regione Umbria e già attivo dal 23 marzo 2012 nei Comuni di Perugia e Terni e di seguito riportate:

- l'interessato, che deve aver compiuto la maggiore età, ove desideri esprimere, all'atto di rilascio o rinnovo della carta d'identità, il suddetto consenso o diniego, dovrà formalizzare tale formalità presso il competente ufficio comunale, sottoscrivendo la relativa dichiarazione espressa in apposito modulo;
- la suddetta dichiarazione deve essere resa in doppia copia in quanto una copia sarà conservata agli atti di archivio, un'altra sarà consegnata al dichiarante come ricevuta e non deve necessariamente accompagnare la carta d'identità. L'Ufficiale d'Anagrafe dovrà riportare l'informazione fornita dal cittadino all'interno del quadro dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o rinnovo della carta d'identità. Il dato così acquisito è inviato direttamente in modalità telematica al SIT unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento di identità al fine di consentire l'immediata consultazione del dato da parte dei Centri di coordinamento regionale dei trapianti; solo su espressa richiesta del cittadino il dato può essere anche riportato sul documento di identificazione;
- nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente espressa, si dovrà recare presso la propria ASL di appartenenza oppure – limitatamente al momento del rinnovo del documento d'identità – potrà farlo anche presso l'ufficio d'anagrafe del Comune, ricompilando l'apposito modulo per la successiva trasmissione del dato al SIT. In tal modo i Centri Regionali Trapianto hanno la certezza di poter consultare sempre l'ultima volontà espressa dal cittadino.

Con la stessa circolare del 29.07.2015 sono state inoltre messe a punto le linee guida per le attività di comunicazione e informazione destinate ai cittadini, le linee guida per l'attività di formazione degli operatori uffici anagrafe nonché le modalità tecniche per l'interazione fra il SIT ed i sistemi informativi comunali stabilendo che tale interazione venga realizzata secondo i principi della cooperazione applicata.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra;

CONSIDERATO che in data 24/02/2016 anche il Consorzio dei Comuni Trentini ha preso a cuore l'iniziativa organizzando un corso aperto ad Amministratori ed operatori d'anagrafe, al fine di divulgare il progetto in parola, sensibilizzare e fornire informazioni corrette;

RICONOSCIUTO l'altissimo valore sociale dell'iniziativa ed i benefici pratici di immediatezza operativa che potranno derivare dallo stretto collegamento tra la banca dati comunale delle volontà manifestate positivamente alla donazione degli organi e dei tessuti in sede di rinnovo/rilascio della carta d'identità e la banca dati in possesso del CNT e delle sue diramazioni regionali;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 01 dd. 12/01/2016 con cui sono state estese alla gestione provvisoria del bilancio 2016, le indicazioni e gli indirizzi approvati nell'ambito del P.E.G. per l'esercizio 2015 di cui alla deliberazione nr. 23 dd. 31/03/2015;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal responsabile d'anagrafe, acquisito ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1;

CONSIDERATO che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTO lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. di dare atto che il Progetto "Carta d'identità-Donazione Organi", come descritto in premesso, sia meritevole di tutela ed accoglimento da parte di questa Amministrazione;
2. di aderire al Progetto "Carta d'identità-Donazione Organi";
3. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Demografici, di mettere in atto le misure necessarie al fine di dare concreta attuazione al progetto stesso, secondo le linee guida stabilite nella circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 29.07.2015 citata in premessa;
4. di dare atto che eventuali impegni di spesa necessari per l'attivazione del progetto saranno disposti con apposite e successive determinazioni;
5. di dichiarare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 1/93 e ss.mm. (art. 79 T.U. DPR. 3/L 1.2.2005);
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPR. 3/L 1.2.2005);
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.